

Procedimento monitorio - Rinuncia agli atti da parte del
ricorrente Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016

prima della scadenza del termine per l'opposizione - Accettazione
dell'ingiunto - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 110 del 07/01/2016

Ai fini della declaratoria di estinzione del processo monitorio per
rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c.,
l'accettazione da parte dell'ingiunto si rende necessaria solo quando
questi abbia assunto la veste di parte costituita mediante
opposizione, e non anche quando, pur essendo già il rapporto
processuale per l'intervenuta notificazione del ricorso e del decreto
ingiuntivo, il contraddittorio sia soltanto eventuale, non essendo
stata ancora esercitata la facoltà di proporre opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 110 del 07/01/2016